

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

| | PAG. |
|---|-------------------------|
| Congedo: | |
| PRESIDENTE | 251 |
| Comunicazioni del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 251 |
| Proposta di legge (Discussione e rinvio): | |
| MARTINO GAETANO: Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289. (360) | 251 |
| PRESIDENTE | 251, 254, 256, 257, 258 |
| DI LEO, <i>Relatore</i> | 251, 256, 258 |
| BASILE GUIDO | 254 |
| VILLELLI | 254, 258 |
| GIACONE | 255, 257 |
| ANGELINO PAOLO | 256 |
| CAMANGI | 256, 257 |
| COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 256, 257, 258 |
| CAIATI | 258 |
| VERONESI | 258 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto interconti- nentale di Roma (Fiumicino) com- prese le opere accessorie. (1456) | 258 |
| PRESIDENTE | 258, 259, 260 |
| ANGELUCCI NICOLA, <i>Relatore</i> | 258, 259 |
| POLANO | 258, 259 |
| PIGNATONE | 259 |
| COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 259, 260 |
| CAMANGI | 259 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 261 |

La seduta comincia alle 9,30.

PACATI, *Segretario*, legge il processo ver-
bale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo
il deputato Bartesaghi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati
Marangone e Villelli sostituiscono, per l'esa-
me dei provvedimenti all'ordine del giorno
della seduta odierna, rispettivamente i depu-
tati Brodolini e Spanpanato.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa
del deputato Martino Gaetano: Modifica
della legge 21 agosto 1940, n. 1289. (360).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la
discussione della proposta di legge di inizia-
tiva del deputato Martino Gaetano: Modifica
della legge 21 agosto 1940, n. 1289.

Il relatore, onorevole Di Leo, ha facoltà di
svolgere la sua relazione.

DI LEO, *Relatore*. La proposta di legge
n. 360, di iniziativa dell'onorevole Martino
Gaetano, avente per oggetto la modifica della
legge 21 agosto 1940, n. 1289, tende alla sop-
pressione del secondo comma dell'articolo 2
della stessa legge, che stabilisce il divieto as-
soluto di alienazione degli alloggi dati in pro-
prietà dallo Stato al comune di Messina.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

Una breve storia del corso degli avvenimenti e dell'*iter* legislativo appare necessaria, al fine di stabilire la fondatezza della proposta modifica.

Premesso che la ricostruzione della città di Messina, affidata all'Unione edilizia nazionale e alla iniziativa privata, non aveva avuto che uno sviluppo limitato, essendo ancora la popolazione ricoverata quasi per intero nelle baracche, con il regio decreto del 4 settembre 1924, venne autorizzata la spesa di lire 525 milioni per la costruzione diretta, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di case economiche e popolari da cedere in vendita ai danneggiati dal terremoto.

In base alle norme contenute nel detto decreto, infatti, era prevista l'assegnazione in proprietà degli alloggi costruiti (articolo 5) alle persone rimaste senza tetto, a seguito del terremoto e tuttora ricoverate in baracche (articolo 6), contemplandosi l'uso della casa solo quando le condizioni economiche dell'assegnatario non consentissero di acquistare la proprietà della medesima, pagandone il prezzo stabilito (articolo 7).

Alla fine del primo semestre del 1940 erano già stati costruiti 11.633 alloggi di cui già venduti agli aventi titolo ben 3079, allorché, il 23 luglio 1940, fu presentato al Parlamento un disegno di legge, divenuto poi legge 21 agosto 1940, n. 1289, concernente la cessione al comune di Messina delle aree, baracche e case economiche popolari ed ultrapopolari, fino a quel momento costruite e gestite dallo Stato, tranne le case date in locazione agli impiegati dello Stato che venivano trasferite all'I.N.C.I.S.

Il provvedimento di legge era giustificato, nella relazione ministeriale, dalla necessità di sollevare in parte il comune di Messina dalla difficile situazione finanziaria in cui versava, dalla legittima aspettativa di avere restituito il patrimonio edilizio, costituito pressoché totalmente con finanziamenti sui proventi dell'addizionale terremoto oltreché dalle disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica che prevedono la cessione ai comuni terremotati delle case costruite dallo Stato.

Tale soluzione liberava lo Stato dal compito di continuare la sbaraccamento, che veniva assunto dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, al quale il comune, a sua volta, doveva trasferire l'intero patrimonio di aree, baracche, case e crediti, ricevendo in corrispettivo tutte le somme riscosse, in conto capitale, per le

case già vendute e una quota degli utili netti di esercizio, non inferiore ad un milione di lire, nonché, sui maggiori utili, una quota non inferiore alla metà degli utili stessi.

Detta legge stabiliva altresì, testualmente, al secondo comma dell'articolo 2

« È vietata ogni ulteriore alienazione delle case suddette, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'egregio collega onorevole Gaetano Martino, nel presentare la proposta di legge che sottopone alla nostra approvazione, illustra i motivi in fatto e diritto che giustificano la richiesta modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289, che corrisponde, anche a mio parere, ad un atto di giustizia che non potrà non incontrare il nostro favore.

Infatti, il secondo comma dell'articolo 2 di tale legge dispone la proibizione dell'acquisto di un alloggio, acquisto che in realtà viene negato all'improvviso a quei disagiati che, dopo avere subito le gravi conseguenze del 1908 e trascorsi lunghi anni di vita sofferente nelle baracche, dopo sedici anni non erano riusciti a realizzare condizioni economiche tali da richiedere l'acquisto dell'alloggio, in adempimento dei benefici previsti in loro favore dalla legge 4 settembre 1924, n. 1356.

Lo Stato si sottraeva così ad un dovere morale, tanto più categorico in quanto rivolto al soddisfacimento di istanze fondamentali dei disagiati più poveri anelanti alla riconquista di una casa in proprietà.

La legge del 1940, frustrando lo spirito del decreto-legge del 1924, proteso ad un maggiore impulso nella ricostruzione edilizia nelle zone terremotate e soprattutto a favorire la ricostituzione degli alloggi in proprietà, contrasta altresì con il contenuto del testo unico del 1938, che, con gli articoli 255 e seguenti, sollecita e disciplina la facoltà di compravendita degli alloggi.

Va rilevato, altresì, che detta legge non solo produsse l'effetto di impedire i riscatti ma bloccò 976 domande di acquisto di alloggi già assegnati.

Il proponente ritiene che, a distanza di quindici anni, una revisione della legge del 1940 si impone in considerazione dei seguenti rilievi:

1°) la svalutazione della moneta e il blocco delle locazioni hanno notevolmente ridotto gli utili di gestione dell'Istituto autonomo case popolari per cui l'autofinanziamento è divenuto impossibile e l'Istituto opera soltanto col sistema dei mutui, a norma del testo unico 1938 e delle successive leggi.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

2°) la finalità che si proponeva la legge di riassetare anche parzialmente le finanze comunali di Messina è venuta meno, sia per la mancata rivalutazione del canone annuo garantito di un milione di lire, sia per l'esiguità della quota di utili di gestione.

3°) la recente legislazione, che tende ad incrementare la ripresa delle costruzioni edilizie, dopo le gravissime distruzioni arrecate dalla guerra al patrimonio edilizio, è in vista della preminente finalità di diffondere la piccola proprietà edilizia, capace di rinviare e rinsaldare la stabilità della famiglia.

L'abolizione dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1940, n. 1289, reintegrando gli assegnatari degli alloggi nei loro diritti, poiché a distanza di quindici anni può essere modificata la situazione di fatto, impone la necessità di disciplinare le modalità di acquisto.

Il proponente, esaminando le diverse situazioni, propone che la facoltà di acquisto da parte degli inquilini, i quali avevano presentato la domanda di compravendita alla data del 6 settembre 1940 (data di entrata in vigore della legge 21 agosto 1940, n. 1289), e che continuano ad abitare in alloggi facenti parte del blocco trasferito al comune e da questo all'Istituto autonomo case popolari di Messina, a norma delle vigenti leggi, debba essere esercitata sulla base del valore che l'alloggio aveva nel 1940, secondo quanto risulta dai registri del passato ufficio speciale, ovvero dell'Istituto autonomo case popolari. Il versamento delle rate, ovvero della cifra globale in unica soluzione, deve essere fatto all'Istituto autonomo case popolari, secondo quanto prescrive la legge 21 agosto 1940, n. 1289, per gli alloggi a quella data già venduti.

Tali particolari condizioni in favore degli assegnatari, la cui buona volontà venne menomata nell'atto del suo manifestarsi da una disposizione ingiusta, dovrebbero, secondo il parere del proponente, applicarsi sia per l'alloggio per il quale avevano già presentato domanda, sia per altro, purché compreso tra quelli trasferiti all'Istituto autonomo case popolari, in virtù di detta legge n. 1289.

Quanto a tutti gli altri assegnatari, che sono 6875, che al 6 settembre 1940 non avevano presentato domanda di compravendita, il proponente sostiene la tesi che occorre stabilire un trattamento di minor favore, perché nessun diritto fu loro turbato dalla legge del 1940, ma bensì un interesse. In conseguenza, propone che per questa seconda categoria, si stabilisca che possono esercitare la facoltà di riscatto, a norma delle vigenti leggi, gli attuali assegnatari sulla base del valore corrente

dei rispettivi alloggi, determinato dal Ministero dei lavori pubblici, decurtato di un terzo, tenuto conto del deterioramento per vetustà degli edifici che hanno già fruito del periodo di esenzione tributaria.

Per i criteri di valutazione, il proponente conclude, rimettendosi alle decisioni della Commissione, udito il parere del Ministro dei lavori pubblici, per il contemperamento delle istanze di equità e di giustizia con le naturali esigenze dell'amministrazione dello Stato e dell'Istituto autonomo delle case popolari.

Onorevoli colleghi, nel corso della mia esposizione ho espresso parere favorevole sui motivi che hanno indotto l'onorevole Martino a presentare la proposta di legge, tendente a modificare la legge 21 agosto 1940, n. 1289, ed in particolare la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, parere che riconfermo.

Sento il dovere, però, di manifestare il mio parziale dissenso sui criteri di valutazione espressi dal collega onorevole Martino, per stabilire i prezzi degli alloggi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti, ritenendo che tali criteri determinino una grande disparità di trattamento nei confronti di coloro che potranno riscattare gli alloggi ai sensi dell'articolo 3 della stessa proposta di legge e soprattutto nei confronti di coloro che dal 1924 al 1940 pagarono il prezzo con moneta non svalutata. Occorre quindi stabilire che il prezzo degli alloggi, di cui al secondo comma dell'articolo 2 della proposta di legge, venga rivalutato, al fine di tenere conto della svalutazione della moneta.

Concludendo, il vostro relatore, in ordine alla proposta di legge n. 360 dell'onorevole Gaetano Martino, sottoposta al nostro esame, in sede legislativa, si esprime favorevolmente, sottoponendo agli onorevoli colleghi la opportunità che nel testo della legge risulti:

1°) che la concessione è subordinata al rigoroso accertamento dell'avvenuto riconoscimento del titolo di acquisto posseduto da coloro che al 6 settembre 1940 (data di entrata in vigore della legge n. 1289) avevano fatto apposita domanda, la cui esistenza dovrebbe essere confermata da documenti probatori;

2°) che venga disposto, per la durata di dieci anni, il divieto di alienazione degli alloggi assegnati, e ciò per evitare possibili speculazioni;

3°) che il prezzo degli alloggi di cui al secondo comma degli articoli 2 e 3 venga rivalutato con le modalità che saranno precisate dalla Commissione,

4°) che venga fatto obbligo all'Istituto autonomo case popolari di Messina di impie-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

gare in nuove costruzioni le somme che saranno ricavate dal riscatto degli alloggi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BASILE GUIDO. Premetto che si tratta di case che stanno andando in rovina, perché nessuno pensa a ripararle, e d'altra parte la manutenzione non è curata né dal comune né dall'Istituto delle case popolari. Il motivo per cui queste case furono concesse al comune fu quello di dare un contributo per il risanamento, sia pure parziale, del bilancio di quell'ente locale; senonché, la svalutazione della moneta e il blocco delle locazioni hanno fatto venir meno questo scopo.

Esiste, quindi, una disposizione ingiusta, che lascia coloro che non hanno potuto fare la domanda in condizione di non poter acquistare l'alloggio che pur abitano da 20-30 anni. Disposizione ingiusta anche perché la legge, durante la guerra, impose un termine di appena 15 giorni per la presentazione delle domande, senza che si fosse tenuto conto che la maggior parte degli aspiranti titolari di quegli alloggi si trovavano alle armi, e quindi impossibilitati a presentare la domanda. Ve n'erano alcuni che l'avevano presentata prima, e costoro si son trovati in condizione di poter esercitare il diritto all'assegnazione, ma gli altri ne sono rimasti privi. Come si fa a venire a conoscenza dell'esistenza di una legge sol perché essa è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*?

Ora, poiché l'indirizzo della nostra legislazione è nel senso di favorire l'acquisto delle case, e poiché esistono le premesse di cui ho parlato, credo che si debba eliminare la disparità di trattamento esistente ed approvare la proposta di legge.

Quanto al prezzo, trattandosi di case così vetuste, io direi di non fare alcuna distinzione.

VILLELLI. Ho l'onore di parlare alla Commissione dei lavori pubblici, che conosce tutta la tecnica di questo particolare problema, ma ritengo ugualmente necessario un breve cenno in ordine alle esigenze che derivano dal fatto doloroso del terremoto del 1908, per cui, attraverso una successione di leggi, si è pervenuti alla concessione di provvidenze legislative a favore dei vari danneggiati.

Diversi tipi di provvidenze sono stati disposti dai vari Governi che si sono succeduti: provvidenze a favore dei proprietari di immobili, con concessione del diritto al mutuo; provvidenze a favore dei danneggiati senza beni di fortuna, che avessero diritto ad

un particolare beneficio in conseguenza appunto del particolare stato di bisogno.

Le condizioni per la redazione degli elenchi degli aventi diritto alle case a scomputo e, in sostanza, tutta la legislazione dal 1908 in poi hanno voluto fissare un concetto: chi dovesse essere il titolare del diritto della casa a riscatto. È evidente che titolari di questo diritto non possono essere che coloro i quali erano a Messina nel 1908 e perciò danneggiati, requisito essenziale che altri non poteva avere.

Quando i cittadini di Messina fossero stati in possesso di questi requisiti, e solo allora, si sarebbe venuto a determinare questo loro diritto. Vi era, all'uopo, una commissione speciale; c'è stata poi, a Messina, tutta una varia nomenclatura: Unione edilizia Messina, che poi diventò Unione edilizia nazionale; Gestione speciale del Genio civile e infine Istituto autonomo per le case popolari. Ma questo ultimo nulla ha a che vedere con la concessione delle case a scomputo, perché questo diritto investe un riconoscimento acquisito al cittadino che si trovava in quelle particolari condizioni. Solo attraverso questo diritto la commissione assegnava al cittadino la casa a scomputo. Anzi, nell'assegnazione, era implicita l'immissione in possesso della casa a scomputo. Il cittadino diveniva titolare della abitazione e nessuno avrebbe potuto più spostarlo dalla casa.

Tutti noi sappiamo quanto questo problema sia impegnativo e siamo grati all'onorevole Martino per la sua iniziativa.

Questi cittadini, dunque, avevano la facoltà di immettersi nella casa. Avevano avuto l'assegnazione della casa col diritto di acquisto, diritto per cui non c'è alcun termine. Vi erano solo due norme: acquisto con pagamento trentennale, o acquisto con pagamento medio del canone. Ora si è verificato che cittadini, in possesso dei requisiti voluti, hanno avanzato la domanda ed ottenuto la casa di cui sono diventati proprietari, essendosi trovati nella condizione di poter pagare subito il canone: per contro, un'altra categoria, che non poté disporre della somma necessaria, acquistò la casa a pagamento trentennale o decennale, a seconda delle proprie condizioni, altri, che non avevano liquido per il pagamento mensile di un onere, si sono trovati nella dolorosa necessità di non potere stipulare il contratto di acquisto.

Il quesito che ho il dovere di porre alla vostra considerazione è il seguente: acquisto un diritto, si può, ad un certo momento, dire che i titolari ne sono decaduti sol perché non

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

hanno fatto la domanda di acquisto della casa? Se la concessione era stata data proprio a questo scopo, si può eliminare un rapporto giuridico che deriva dalla titolarità di un diritto?

Quando l'onorevole Martino prese l'iniziativa, tutti i cittadini di Messina — e non solo gli interessati diretti — ci siamo sentiti tranquillizzati.

E allora, nell'esaminare la situazione di Messina, occorre stabilire, come faceva rilevare l'onorevole relatore, un presupposto: che si tratta del riconoscimento di un diritto che deve ricevere il crisma della sua consacrazione perché nessuna ragione esiste che possa far venir meno questo diritto. E allora, se questo diritto si deve riconoscere, quale è la situazione che ne deriva?

Se il titolare di un diritto non lo ha esercitato e nessuna legge poneva del resto la fissazione di un termine, come si può improvvisamente dire che costui è privato di un diritto acquisito?

Conseguentemente, nel ripristinare la legge, si pensa, da parte mia e da parte dell'onorevole Martino, che si ripristini anche lo spirito di una tecnica normativa che — e gli amici di Reggio Calabria me ne daranno atto — è stata applicata anche per l'Ente edilizio di Reggio Calabria.

Giustamente il relatore richiamava la vostra attenzione su alcuni punti essenziali. Egli ha parlato di divieto di alienazione e io mi permetto di dire che effettivamente, anche nella legge istitutiva dell'assegnazione delle case a scomputo, è previsto questo divieto proprio per evitare speculazioni. L'alienazione è stata solo consentita allorché il titolare di un diritto, assegnatario di un appartamento, ad un certo momento si sia trasferito o non abbia più avuto la possibilità o la convenienza di permanere in quella città. In quel caso egli ha dovuto segnalare il nome di un altro avente diritto, in possesso degli stessi requisiti: situazione tale, come si vede, da non poter far correre l'alea della speculazione. Il relatore parlava altresì di rivalutazione, e qui mi si consenta di porre un problema giuridico. C'è un diritto acquisito, c'è una realtà che è quella che è; allora perché si vuol parlare di rivalutazione? Se si tratta di riconoscimento di un diritto, non si è in tema di risarcimento di danni? Il riconoscimento del diritto riprende vita con i suoi elementi e con i suoi riflessi. Forse per altre case, per le quali è stato stipulato il contratto a scomputo e per cui i cittadini pagano poche centinaia di lire

al mese, è stata disposta una rivalutazione? No. E allora perché dovrebbe essere disposta una rivalutazione proprio per queste case? Ecco perché io penso che nella legge si possa affermare che il valore deve essere quello giudicato a suo tempo.

Giustamente diceva il relatore che le somme che saranno incassate dall'Istituto delle case popolari dovranno essere investite in costruzione di nuove case.

Come diceva il collega Basile, non si poteva pretendere che si esercitasse un diritto nel giro di pochi giorni, in un periodo torbido della vita nazionale. Comunque, se noi, in questo momento, nell'approvare questa norma che porterà al ripristino di una situazione di normalità, volessimo stabilire un termine *ex nunc*, di due o tre mesi, con la pubblicità che la situazione esige, ciò potrebbe essere possibile perché in questo caso si verrebbe a determinare una situazione giuridica *ex novo* essendosi ravvisata l'opportunità di richiamare l'attenzione degli aventi diritto sulla loro possibilità di esercitare questo diritto stesso. Siccome nella prassi giuridica l'esercizio di un diritto si deve preparare con la dovuta diligenza, è lecito stabilire un termine di tre mesi per l'esercizio del diritto, pena la decadenza. E una legge morale e noi l'affidiamo al senso giuridico e morale della Commissione dei lavori pubblici.

GIACONE. In linea generale noi siamo d'accordo con la proposta di legge sottoposta al nostro esame, ma a patto che sia modificata.

Il collega Villelli ha parlato di diritti acquisiti, ma di diritto acquisito si può parlare quando vi è un contratto stipulato. In questo caso, se mai, si può parlare di un diritto morale, e questo diritto non può essere posto su due piani diversi.

Posto, quindi, in questi termini il problema, dico subito che, accogliendo la proposta di legge sottoposta al nostro esame, noi finiremmo col commettere una ingiustizia: ingiustizia ai danni dello Stato, perché gli sottrarremmo un patrimonio; ingiustizia a danno di singoli cittadini, perché non a tutti i danneggiati dal terremoto la legge verrebbe a riconoscere uno stesso diritto. E infine, siamo in particolar modo contrari all'articolo 2 della proposta di legge, perché esso, modificando la legge precedente, non ha che un significato demagogico ed elettoralistico.

Secondo la proposta di legge, un appartamento di 4 vani ed accessori verrebbe ad essere acquistato per 40.000 lire circa: 40.000 lire che non hanno certo il valore dell'epoca

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

in cui il prezzo fu fissato. Quindi, d'accordo con la tesi sostenuta dal relatore, pensiamo che questa parte debba essere modificata, e in tal senso presenteremo un emendamento.

Noi non siamo d'accordo neppure sul concetto di lasciare al Ministro dei lavori pubblici la facoltà indiscriminata di stabilire la entità del prezzo degli alloggi.

Per concludere, il mio gruppo è favorevole, in linea di massima, al provvedimento, ma presenterà un emendamento soppressivo dell'articolo 2 ed un emendamento a modifica dell'articolo 3.

ANGELINO PAOLO. Nel caso in esame, si tratta di un diritto *sui generis*, perché non perfezionato da un contratto. A mio parere, sarebbe opportuno abbinare questa discussione a quella delle proposte di legge dei deputati Bernardi, Capalozza e Buzzelli n. 416, dei deputati Carati ed altri n. 1298, dei deputati Riccio ed altri n. 454.

PRESIDENTE. La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso il parere che non sia il caso di abbinare la discussione, e di conseguenza la Presidenza della Camera ha respinto la proposta già fatta in tal senso.

ANGELINO PAOLO. In tal caso bisogna almeno fare in modo che non vi debba essere differenza tra il prezzo che si dovrà pagare oggi e il prezzo d'acquisto di quelle case da parte dell'Istituto delle case popolari. Lo Stato stesso restituisce centesimi a chi un tempo gli ha prestato lire!

CAMANGI. Non entro nel merito della proposta di legge; anzi, in linea di massima, sono disposto ad accoglierla.

Desidero, però, cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione dei colleghi di questa Commissione e soprattutto del Governo sulla necessità, a mio avviso ormai inderogabile, di chiudere in qualche modo, ma certamente nel modo migliore, la pratica del terremoto del 1908. Il solo fatto che ci si trova in difficoltà per decidere in ordine a problemi di tal natura conferma questo mio punto di vista.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DI LEO, *Relatore*. Confermo quanto ho già detto in precedenza.

Aggiungo che le case furono costruite proprio perché fossero date in proprietà agli inquilini, ma nessun termine fu stabilito entro il quale gli inquilini dovessero presentare domanda di riscatto. Quindi, lo Stato costruì le case, s'impegnò a darne ai danneggiati, ma

al valore reale del momento in cui la domanda fosse stata presentata.

Ecco perché oggi noi parliamo di rivalutazione non ci sembra giusto che chi ha riscattato subito la casa ha dovuto pagarla in moneta svalutata.

Al fine di contemperare le esigenze dei danneggiati dal terremoto che presentarono domanda di compra-vendita dell'alloggio entro il maggio 1940 con le esigenze degli altri inquilini, ed altresì per evitare un illecito arricchimento dei primi e suscitare così motivi di comprensibile lagnanza da parte di coloro che non possono avvalersi del disposto dell'articolo 2, ho presentato degli emendamenti, con i quali si potrà meglio chiarire la portata della legge.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo sull'articolo 1, e naturalmente d'accordo per rimettere in vita questo diritto tanto per coloro i quali avevano presentato la domanda alla data della legge 21 agosto 1940, quanto per coloro che non l'avevano fatta allora, sol perché si ripromettevano di fare in un secondo momento la domanda per accedere ad un loro diritto.

Per quanto riguarda i prezzi degli alloggi, accogliendo la proposta fatta dal relatore, nel senso che si debba vagliare la situazione di oggi e non quella dell'epoca della soppressione dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1940, io ritengo che dobbiamo cercare di inserirci il più che sia possibile nella legislazione vigente, piuttosto che creare per questi terremotati un diritto eccezionale. E allora io credo che sia doveroso eliminare la distinzione fra coloro che avevano presentato la domanda e coloro che non l'avevano presentata. Non è certo la presentazione di una domanda che può creare una discriminazione.

Quale può essere il mezzo per creare una condizione di equiparazione, evitando norme di carattere eccezionale ed inserendosi nella legislazione vigente? Applicare norme attualmente in vigore e che sono contenute nel testo unico sull'edilizia economica e popolare del 1938, agli articoli 258 e 259, i quali stabiliscono appunto il criterio in base al quale si fissa il prezzo di questi alloggi costruiti per i terremotati e ad essi ceduti. Sono condizioni molto favorevoli, e se la Commissione avrà bisogno di delucidazioni in merito a questi due articoli, anche attraverso esemplificazioni del criterio in essi fissato, io potrò darne in sede di discussione dei singoli articoli.

Nel caso in cui si accedesse alla mia proposta, bisognerebbe lasciare intatto l'articolo 1, mentre nell'articolo 2, oltre l'ultimo

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

comma, dovrebbero anche essere soppresse al primo comma le parole « con pagamento differito o in unica soluzione ». L'articolo 3 resterebbe in vita nel primo comma soltanto, mentre si aggiungerebbe un nuovo articolo per fissare il criterio del prezzo, in relazione agli articoli 2 e 3. Il criterio, come ho già detto, è già applicato; esso vige anche per la Calabria (e qualcuno ne ha fatto un vago cenno poc'anzi).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1940, n. 1289, è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Alle domande di compravendita, con pagamento differito o in unica soluzione, presentate al soppresso Ufficio speciale per la gestione patrimoniale di Messina alla data del 6 settembre 1940 di entrata in vigore della legge 21 agosto 1940, n. 1289, sarà dato corso a norma delle vigenti leggi a condizione che i titolari abitino ancora negli alloggi che essi occupavano alla data del 6 settembre 1940, ovvero in altri alloggi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Messina facenti parte degli immobili a detto Istituto trasferiti dal comune di Messina ai sensi della detta legge 21 agosto 1940, n. 1289. La compravendita avrà per oggetto l'alloggio occupato dall'avente diritto alla data di entrata in vigore della presente legge.

I prezzi degli alloggi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti saranno quelli risultanti dai verbali di consegna degli immobili dall'Amministrazione dei lavori pubblici al comune di Messina ».

Gli onorevoli Giacone e Polano hanno proposto la soppressione di quest'articolo.

Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario, gli onorevoli proponenti insistono?

GIACONE. Penso che la soppressione di quest'articolo non contrasti con le dichiarazioni del Sottosegretario, il quale ha escluso ogni discriminazione fra coloro che avevano già presentato la domanda e gli altri, e pertanto l'emendamento soppressivo non è privo della sua ragion d'essere.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Riconosco che, effettivamente, la tesi della soppressione dell'articolo è quella che meglio interpreta il concetto da me esposto.

Tuttavia, non mi son lasciato tentare dalla soppressione dell'articolo 2 per evitare che, non citando coloro i quali hanno presentato la domanda prima della soppressione, e cioè non sottoponendo anche costoro al regime unico (assoggettamento agli articoli 258 e 259 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica), potesse restare qualche dubbio circa la norma da applicare nei loro confronti. Ragione per cui, anche considerandola superflua, ritengo che la prima parte dell'articolo debba rimanere, i successivi articoli 3 e 4 daranno, poi, il quadro completo della situazione.

PRESIDENTE. È giusto che rimanga, anche per evitare che si ripetano le domande già fatte.

GIACONE. Ma non si pregiudica mente...

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io non credo che sia superflua. L'importante, comunque, è fissare il principio che non debba esservi differenza di trattamento fra coloro che già hanno presentato la domanda e coloro che la presentano dopo l'approvazione della legge.

CAMANGI. Il ragionamento dell'onorevole Sottosegretario, a proposito dell'articolo 2, è esatto. Tuttavia ho l'impressione che gli sia sfuggito un particolare.

A mio modo di vedere, i casi son due: o si sopprime il secondo comma dell'articolo 2 e si applicano le disposizioni del testo unico, ed allora tutti vengono messi sullo stesso piano, senza alcuna discriminazione (e sarebbe un po' un'ingiustizia, perché l'aver presentato domanda a suo tempo dovrebbe pur costituire un diritto di precedenza).

Se si accede ad un criterio di discriminazione, mi sembrerebbe anche ingiusto escludere coloro i quali, nel giro di tanti anni, siano stati costretti, per vicende varie, ad abbandonare gli alloggi che avevano avuto in un primo tempo in assegnazione. Perché potrebbe essersi verificato il caso di un avente titolo, il quale, a suo tempo, presentò domanda di acquisto dell'appartamento che abitava; se non che, in seguito, ha lasciato quell'alloggio e non si è trasferito in un altro dello stesso tipo, bensì in un'abitazione privata. Costui dovrebbe perdere quel diritto di precedenza che, con la discriminazione, vorremmo riconoscere?

Pertanto, per concludere: se noi non vogliamo ammettere discriminazioni e non vogliamo riconoscere le domande già presentate, allora è sufficiente la soppressione pura e semplice dell'articolo 2; se, invece, la Commissione è orientata nel senso di riconoscere un diritto di precedenza a chi abbia già a suo

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

tempo moltrato domanda di acquisto, a me sembra che subordinare questo diritto di precedenza al fatto di abitare l'alloggio sia una netta contraddizione con lo scopo che si persegue.

DI LEO, *Relatore*. Premesso che la legge stabilisce che possono fruire dei benefici soltanto coloro i quali ancora oggi abitano negli alloggi dell'Istituto per le case popolari, anche se si siano trasferiti da un alloggio ad un altro, purché rimasti nell'ambito di quelli gestiti, come dicevo, dall'Istituto per le case popolari, io ritengo che, se la Commissione è dell'opinione che non si debba stabilire un criterio di valutazione preferenziale, si possa tranquillamente sopprimere l'articolo 2 e aggiungere uno apposito, che, secondo la proposta del sottosegretario, stabilisca le modalità di pagamento del prezzo degli alloggi.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non faccio gran caso alla questione dell'articolo 2, se esso debba essere soppresso o meno, tanto più che l'ipotesi affacciata dall'onorevole Camangi non rientra nell'ambito di questa legge, la quale vuol dare in proprietà la casa a chi già vi abita.

Piuttosto, mi sembra che si debba considerare il caso di coloro che già hanno presentato la domanda. Dovranno, costoro, ripeterla? È, anche, una questione di natura psicologica. Vi saranno anche dei casi di gente trasferita da un alloggio ad un altro, sempre dello stesso Istituto.

CAIATI. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 2, sia per le ragioni rappresentate dal Sottosegretario, sia per i timori espressi dall'onorevole Camangi.

D'altronde, se è vero che il primo comma dell'articolo 2, il quale dà corso anche alle domande presentate nel 1940 non stabilisce esplicitamente un titolo di preferenza, è altrettanto vero che, in materia di riscatto di alloggi, l'ordine cronologico di presentazione delle domande dovrebbe costituire un titolo di preferenza, a parità degli altri titoli.

VERONESI. Sono passati quindici anni dalla presentazione delle domande: siamo sicuri che esse son tutte mantenute?

Poiché io sono del parere che, in ogni caso, dovrebbe essere fatta una ricognizione di tutte le domande, ritengo che sia più semplice che tutti ripetano la domanda.

DI LEO, *Relatore*. Le domande di riscatto saranno tante quanti sono gli alloggi occupati; e pertanto non v'è possibilità che si verifichi l'inconveniente paventato dall'onorevole Camangi.

Scartata l'ipotesi del trattamento preferenziale, io insisto nel proporre un articolo unico nel quale si riconosca anche la validità delle domande già presentate.

VILLELLI. È necessario precisare in termini chiari che tutti coloro i quali presentano o presenteranno la domanda entro un termine stabilito hanno diritto alla casa. E specifichiamo pure a chi dev'essere diretta la domanda...

PRESIDENTE. A quanto pare, la Commissione è orientata nel senso che debba eliminarsi ogni concetto di discriminazione. È evidente che l'articolo necessita di una accurata elaborazione, che non può certo avvenire nel poco tempo che abbiamo oggi a disposizione.

Io propongo, allora, che, se la Commissione è d'accordo su questo concetto, la discussione sia rinviata ad altra seduta, dando l'incarico al relatore di concordare col Governo un nuovo testo dell'articolo 2.

Pongo, pertanto, in votazione la proposta di inserire nella legge il concetto della non discriminazione fra coloro i quali abbiano già presentato la domanda e gli altri.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta; in quell'occasione il relatore ci presenterà il testo che nel frattempo avrà concordato col Governo.

Discussione del disegno di legge: Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie. (1456).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Angelucci Nicola, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANGELUCCI NICOLA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione che accompagna il disegno di legge, sufficientemente esauriente.

Siccome il provvedimento è urgente, ne raccomando l'approvazione nel testo che ci è stato presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POLANO. Desidero alcuni chiarimenti.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

Anzitutto, desidero sapere se la strada, di cui si parla nell'articolo 2, sia di nuova costruzione oppure se si tratti di un adattamento di quella esistente. Noi saremmo favorevoli alla costruzione di una nuova strada.

Desidero, poi, sapere se sono previsti contributi di miglioria a carico dei proprietari di quei terreni che sono in collegamento con detta strada, perché è evidente il vantaggio che ne ricavano; e, in caso affermativo, come questi contributi andranno ripartiti.

PRESIDENTE. Questa è competenza del comune nel cui territorio si fa la strada.

POLANO. Desidero, poi, sapere quali sono le opere integrative di cui all'articolo 3 ed a quali usi esse dovranno essere destinate.

Infine, desidero sapere come si provvederà, dopo i lavori, alla sistemazione generale di quella zona urbanistica.

PRESIDENTE. Anche la sistemazione urbanistica è di competenza del comune.

POLANO. Ma lì c'è Maccarese, patrimonio dell'I.R.I.

ANGELUCCI NICOLA, Relatore. Quella zona non ha nulla a che vedere con le conseguenze dell'applicazione di questo provvedimento.

POLANO. In questo caso, non insisto.

PIGNATONE. Desidero sapere se con questi 14 miliardi si provvede alla completa sistemazione dell'aeroporto. Desidero altresì sapere perché si parla di una sola pista, mentre quelle in costruzione sono due.

ANGELUCCI NICOLA, Relatore. Una prima pista è quasi completamente ultimata; altrettanto può dirsi per la parallela pista di rullaggio. Con i 14 miliardi stanziati si tratta di completare i lavori ancora non ultimati per le due piste e le opere per il deflusso delle acque.

Il Maccarese non ha nulla a che vedere con questi lavori, perché è stato costruito un altro bacino; esso non viene toccato per niente.

Per notizia, informo che la pista misura metri 3180 di lunghezza e 92 di larghezza.

La strada di congiungimento fra l'aeroporto e la città sarà di nuova costruzione.

Informo pure che debbono essere completate le opere idrovore.

Per quanto riguarda eventuali contributi di miglioria da imporre, è chiaro che essi non possono essere inclusi in una legge del genere; è una questione che riguarda l'amministrazione comunale di Roma. Questa legge è limitata allo stanziamento di 14 miliardi in quattro esercizi per completare l'aeroporto di Fiumicino.

Per opere integrative, s'intende la pavimentazione dei piazzali, la costruzione di edifici permanenti e provvisori per il funzionamento dell'aeroporto, lo spostamento di linee telefoniche e simili.

COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Desidero anzitutto precisare che tutte sono opere integrative, e basta leggere per intero l'articolo 3 per rendersene conto.

Raccomando, quindi, l'approvazione del disegno di legge, che è atteso con urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per la prosecuzione ed il completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) e per l'esecuzione delle opere necessarie ai servizi inerenti all'aeroporto stesso, ivi compresi i collegamenti stradali, telefonici ed elettrici esterni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 14.000.000.000.

La somma prevista al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi nell'esercizio 1954-55; lire 5 miliardi nell'esercizio 1955-56, lire 5 miliardi nell'esercizio 1956-57 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1957-58 e sarà gestita dall'Amministrazione centrale del Ministero stesso.

Della somma autorizzata dal presente articolo, una quota non superiore all'1 per cento può essere destinata alle spese di progettazione e generali ».

CAMANGI. Qui si premette che è stata già eseguita la parziale costruzione di una pista di volo e poi si dice che i 14 miliardi dovranno servire per il completamento di una delle piste in costruzione, il che fa escludere che la pista sarà una sola...

ANGELUCCI NICOLA, Relatore. Non è esatto; si completano tutt'e due.

CAMANGI. I due miliardi stanziati nell'esercizio 1954-55 non saranno utilizzati, perché, nella migliore delle ipotesi, questa legge non potrà entrare in vigore, per quanto rapidamente si faccia, prima di un mese. Come si fa, allora, a spendere prima della chiusura dell'esercizio finanziario in corso i due miliardi?

PRESIDENTE. Vi è la legge 27 febbraio 1955, n. 64, la quale consente che somme già stanziata in un esercizio siano utilizzate in un esercizio successivo.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

È classificata nella rete delle strade statali la strada da Roma all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino.

Tale strada sarà inserita nell'elenco delle strade statali col numero 201 e con la denominazione: « Strada dell'aeroporto di Fiumicino ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla progettazione dei lavori dell'aeroporto di cui al precedente articolo 1 ed al coordinamento delle varie opere sarà provveduto a cura del Ministero della difesa (Aeronautica).

L'esecuzione di quelle opere integrative che per la loro speciale natura e destinazione dovranno essere poi esercitate da altre amministrazioni statali o dalla provincia o dal comune di Roma, potrà essere dal Ministero dei lavori pubblici concessa o demandata, di intesa col Ministero della difesa (Aeronautica), all'ente cui competerà la successiva gestione.

La progettazione e l'esecuzione dei lavori per la costruzione e sistemazione della strada statale di cui al precedente articolo 2, verranno effettuate a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), d'intesa con il Ministero della difesa (Aeronautica).

A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici devolverà all'Azienda predetta — sugli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge — la necessaria quota di spesa, da determinarsi d'intesa col Ministero della difesa (Aeronautica).

(*È approvato*).

ART. 4.

Le opere, dopo il collaudo, saranno consegnate dal Ministero dei lavori pubblici a quello della difesa (Aeronautica) anche per singoli lotti capaci di utile funzionamento; per le opere integrative previste al secondo comma dell'articolo 3 e per quelle altre per le quali il Ministero della difesa (Aeronautica) ritenesse opportuna la consegna ad altre ammi-

nistrazioni statali ed agli enti di cui al predetto secondo comma, la consegna stessa potrà essere effettuata direttamente dal Ministero dei lavori pubblici con l'intervento del predetto Ministero della difesa (Aeronautica).

(*È approvato*).

ART. 5.

Alla copertura della spesa di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1954-55 si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal decreto presidenziale 18 giugno 1954, n. 292, concernente modifiche ai prezzi di taluni tipi di tabacchi lavorati.

La spesa di lire 5 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1955-56 farà carico al fondo speciale di cui al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per tale esercizio.

(*È approvato*).

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei proporre il seguente nuovo articolo:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 14 miliardi.

Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi ».

Tale norma, che riproduce quella inserita nella legge 9 agosto 1954 per la sistemazione dei fiumi, consente di impegnare in un esercizio somme maggiori di quelle stanziare nell'esercizio stesso provvedendosi poi ai relativi pagamenti secondo le disponibilità degli stanziamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo, che, se approvato, diventerà articolo 6.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6, che diventa articolo 7:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'A.N.A.S. ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

 LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 1955

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie » (1456):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 33 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 32 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Angelucci Nicola, Bianchi Chieco Maria, Bontade Margherita, Caiati, Camangi, Cervone, Cianca, Curcio, De Capua, Di Leo, Filosa, Floreanni Gisella, Garlato, Geraci, Giacone, Giglia, Grezzi, Guariento, Marconi, Merenda, Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spataro, Veronesi, Villani e Villelli.

Sono in congedo:

Bartesaghi.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI